



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

*Rassegna della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Anno 2020
(Sezione: Processo penale e diritti sovranazionali)*

GENNAIO

ART. 6.

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, 14 gennaio 2020, **Khodorkovsky e Lebedev c. Russia.**

[Equità processuale – prova scientifica – neutralità della perizia – cross examination – consulente tecnico di parte]

A seguito di due condanne per evasione fiscale, appropriazione indebita e riciclaggio, i ricorrenti, azionisti di una società operante nel settore petrolifero, hanno effettuato un ricorso a Strasburgo lamentando di essere stati vittime di un processo iniquo.

In particolare, nel ricorso essi hanno messo in risalto come i giudici nazionali abbiano fondato la condanna su relazioni peritali raccolte durante le indagini preliminari, senza però permettere il contraddittorio sull’oggetto di dette relazioni in fase processuale. In effetti, ai ricorrenti non è stata concessa la nomina di consulenti tecnici di parte, in quanto i giudici hanno ritenuto che i periti nominati fornissero un quadro probatorio più che sufficiente per pervenire ad una decisione.

La Corte EDU, adita sul punto, ha accolto il ricorso riconoscendo una violazione del principio processuale della parità delle armi. È stato infatti sottolineato come il plesso delle garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione – tra cui si iscrive il diritto di ogni parte del processo a contro-esaminare i testimoni che rendono dichiarazioni loro sfavorevoli – debba estendersi anche alla c.d. prova scientifica.

Ne deriva che nel momento in cui vengono disposte delle perizie, laddove vi sia la richiesta delle parti di nominare un consulente tecnico, l’equità processuale richiede che i giudici non ostacolino il contraddittorio sulla prova, pena una violazione dell’art. 6 CEDU.

ART. 2 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, 28 gennaio 2020, **Nicolaou c. Cipro.**

[Equità processuale – diritto alla vita – inadeguatezza e inefficacia delle indagini]

La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato da cinque familiari del Sig. Athanasios Nicolaou, deceduto in circostanze sospette nel 2005, ove gli stessi si dolevano della violazione del diritto all’equità del processo nelle indagini relative al decesso. In particolare, il Sig. Athanasios Nicolaou



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

era un militare cipriota morto a seguito di una caduta da un ponte. Avendo i familiari sostenuto che non si trattasse di suicidio bensì di omicidio volontario e che la vittima era in pessimi rapporti con i suoi compagni di reparto militare, vennero condotte un’inchiesta militare, due inchieste giudiziarie, nonché un’indagine ordinata dal consiglio dei ministri, oltre a una seconda indagine di polizia che si concluse nel giugno 2018. Successivamente, nel mese di settembre, il pubblico ministero concluse che non vi erano evidenze che provassero la natura delittuosa del decesso.

Innanzitutto, la Corte ha ricordato che l’art. 2 della Convenzione impone agli Stati di assicurare ai cittadini il diritto alla vita introducendo, da un lato, norme penali idonee ad innescare un effetto di deterrenza e, dall’altro, creando adeguati sistemi investigativi e processuali che garantiscano la prevenzione e la repressione di fattispecie delittuose contro il bene della vita.

Pur rilevando i giudici di Strasburgo l’attivazione di numerose indagini sul caso di specie, gli stessi hanno rimarcato come la prima indagine di polizia è stata condotta dando per assunta la natura suicidaria dell’atto, senza mettere realmente in discussione tale ipotesi o valutare altri possibili e ulteriori scenari con riguardo alla ricostruzione del fatto.

Inoltre, vi sono stati, nel corso della fase investigativa, vari episodi di inquinamento probatorio. Più precisamente, la polizia non ha, ad esempio, adeguatamente protetto l’area in cui è stato ritrovato il corpo da ingerenze esterne, né vi è stata una precisa e dettagliata raccolta degli elementi di prova. Per di più, le autorità non hanno sottoposto ad interrogatorio tutti i militari dell’unità della vittima e non hanno tenuto in debito conto le tensioni esistenti tra il Sig. Nicolaou e i compagni di leva. Il fatto poi che vi sono state successivamente ulteriori indagini e che queste siano state più approfondite delle precedenti non rileva ai fini dell’equità e dell’effettività processuale in quanto il consistente lasso temporale trascorso – oltre 10 anni – fra queste e l’evento ne ha minato l’efficacia. Perciò la Corte EDU ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale.

ART. 8 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. V, 30 gennaio 2020, **Vinks e Ribicka c. Lettonia**.

[Diritto al rispetto della vita privata e familiare – insufficienza di misure procedurali contro gli abusi – proporzionalità e ragionevolezza della misura della perquisizione]

La Corte EDU si è dovuta pronunciare sul ricorso presentato da due cittadini lettoni i quali lamentavano la violazione dell’art. 8 della Convenzione, a causa di una perquisizione avvenuta presso la loro abitazione e ritenuta dagli stessi illegittima, sproporzionata e in assenza delle necessarie e adeguate garanzie procedurali.

L’abitazione dei ricorrenti era stata sottoposta a perquisizione, senza preavviso, da parte dell’unità antiterrorismo Omega che aveva provveduto a sottoporre a sequestro vari oggetti e documenti e



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

aveva congiuntamente convinto il Sig. Vinks a ritirare la denuncia contro due ufficiali di polizia. Il ricorrente Sig. Vinks era, infatti, un uomo d’affari che aveva partecipato, qualche anno prima, ad un’operazione sotto copertura organizzata dall’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione (KNAB) grazie alla quale furono arrestati e indagati due ufficiali di polizia in ordine ai quali il Sig. Vinks fu esortato a ritirare la denuncia. Successivamente all’*undercover operation*, il ricorrente aveva testimoniato contro i due ufficiali in merito ai fatti di reato agli stessi ascritti e cioè evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

In seguito, nel 2009, venne avviato un procedimento penale che vide coinvolto un gruppo di venticinque persone, che attraverso duecento società fittizie metteva in atto un sistema di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Tra gli indagati risultò però anche il Sig. Vinks nei confronti del quale venne emesso un mandato di perquisizione dell’abitazione.

I ricorrenti a Strasburgo denunciavano le modalità brutali e illegittime con cui era stata condotta la perquisizione, e sostenevano che il coinvolgimento dell’unità antiterroristica non fosse affatto necessaria e che non fossero state assicurate garanzie procedurali.

La Corte, in primo luogo, ha riconosciuto la legittimità sotto il profilo formale della perquisizione in base al diritto processuale penale lettone. In secondo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità della misura e la garanzia contro l’arbitrarietà, la Corte ha affermato che il mandato di perquisizione è stato formulato in termini piuttosto ampi, ma ciò non ne inficia la validità in quanto la Lettonia è un Paese particolarmente vulnerabile quanto al tema del riciclaggio di denaro.

Tuttavia, i giudici della Corte hanno posto l’accento sulle modalità con le quali è stata svolta la perquisizione e hanno rilevato che la stessa è avvenuta con l’assistenza dell’unità antiterroristica, con uomini armati e con l’utilizzo di armi sia contro i ricorrenti stessi e sia contro la loro figlia adolescente. Pertanto, la Corte ha ritenuto che le modalità della perquisizione appaiono sproporzionate e inadeguate in quanto non giustificate da particolari esigenze investigative e denotano soprattutto il fondato rischio di un abuso di autorità e di violazione dei diritti fondamentali della persona. Si è, quindi, verificata, ad opinione dei giudici di Strasburgo, una violazione dell’art. 8 della Convenzione.

FEBBRAIO

ART. 6 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. I, 6 febbraio 2020, **Felloni c. Italia**.

[Equità processuale – ricorso in cassazione – carenza di motivazione – vaglio di ammissibilità]

Il caso di specie concerne la condanna del ricorrente in primo grado, confermata in sede di appello, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Rigettato il ricorso in cassazione proposto dall’imputato che



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, questi ha adito il giudice sovranazionale contestando l’essere venuta meno, da parte della Suprema Corte interna, al suo obbligo di motivare le proprie decisioni derivante dall’art. 6 § 1 della Convenzione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che né i giudici di merito né la Corte di cassazione abbiano dato adeguata risposta a una questione di diritto che egli considerava determinante per la sua causa.

La Corte EDU, ripercorrendo alcuni percorsi logici intrapresi in precedenti pronunce, ha affermato che, nel respingere un ricorso, una giurisdizione superiore pur potendo limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 26, CEDU 1999-I), non può tuttavia esimersi dall’aver effettivamente esaminato le questioni essenziali che le sono state sottoposte (Helle c. Finlandia, 19 dicembre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997 VIII, e Boldea c. Romania, n. 19997/02, § 30, 15 febbraio 2007).

Evidenziando come la *quaestio iuris* sia stata sollevata solo in sede di legittimità e non prima e che, pertanto, è impossibile affermare che siamo in presenza di una motivazione dei giudici di ultima istanza che ha fatto proprie le argomentazioni sul punto della sentenza di appello, i giudici di Strasburgo hanno escluso che la Corte di cassazione italiana abbia dato una risposta specifica ed esplicita al motivo di ricorso sottopostole dal ricorrente. Ciò in quanto la Corte interna si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso asserendo come lo stesso sia debordato in argomentazioni di carattere fattuale.

In conclusione, la Corte europea ha ritenuto carente la motivazione della Corte di legittimità in quanto la stessa non ha consentito al ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto delle proprie argomentazioni in quanto le stesse non sono state sottoposte ad un esame effettivo.

ARTT. 3, 5, 10 e 18 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. V, 13 febbraio 2020, **Ibrahimov and Mammadov c. Azerbaijan.**

[Proibizione della tortura – illegittimità dell’arresto– illegittimità della custodia cautelare in carcere – detenzione per motivi politici]

La causa prende le mosse dal ricorso di due cittadini azeri che, in quanto membri del movimento sociale di protesta NIDA, vennero entrambi arrestati per aver ricoperto di graffiti imbrattanti la statua di Haydar Aliyev, ex presidente dell’Azerbaijan, con l’accusa di illecito possesso di sostanze stupefacenti. I ricorrenti hanno affermato di essere stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, dapprima, durante l’interrogatorio nel quale furono costretti a confermare le accuse di droga, nonostante gli stessi non ne possedessero e, poi, durante la custodia cautelare. A seguito di numerose segnalazioni, nel maggio 2016, il *United Nations Working Group of Arbitrary Detention* si recò in Azerbaijan per incontrare i ricorrenti e riscontrò effettivamente i segni fisici di maltrattamenti e torture. I ricorrenti fecero in seguito appello contro la misura cautelare, sostenendo



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

che non vi fossero prove sufficienti che la giustificassero. L’appello venne, tuttavia, respinto e i ricorrenti furono condannati a dieci anni di carcere per reati traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Quindi, le doglianze dei ricorrenti possono essere così riassunte: essi accusano le autorità nazionali di aver perpetrato maltrattamenti a loro danno, di non aver condotto effettive attività investigative che giustificassero la misura cautelare, di aver limitato la loro libertà personale per motivi politici e, infine, di aver interferito con la loro libertà di espressione.

I giudici di Strasburgo, in primo luogo, hanno analizzato e ritenuto la violazione dell’art. 3 della Convenzione, rilevando come le accuse circa i trattamenti inumani subiti dai ricorrenti siano state comprovate dal *United Nations Working Group of Arbitrary Detention*, che ha a sua volta riscontrato segni di maltrattamenti e violenze sui corpi dei ricorrenti, di cui lo stesso legale ne fu testimone. La Corte evidenzia, inoltre, altri particolari dai quali si può dedurre la violazione dell’art. 3, come ad esempio la presenza di discrepanze sui tempi di arrivo al centro di detenzione e l’assenza della possibilità per i ricorrenti di contattare con tempestività il legale di fiducia. Inoltre, la Corte ha individuato una violazione anche sul versante dell’art. 3, data l’inefficacia dell’attività investigativa. Infatti, i due ricorrenti non avevano precedenti per reati di droga, né erano stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti né, tantomeno, tracce di tali sostanze erano state ritrovate sulla loro persona, su cose in loro possesso o in casa loro. Ne deriva, inoltre, secondo la Corte, che vi è stata anche violazione dell’art. 5 § 1, poiché non vi erano prove sufficienti per ritenere legittima la misura della custodia cautelare.

Infine, la Corte ha rilevato che gli artt. 18 (in combinato disposto con l’art. 5) e 10 sono stati violati in quanto le autorità hanno arrestato in modo del tutto arbitrario i ricorrenti con l’intento di punirli per gli slogan politici e i graffiti, limitando in questo modo la loro libertà personale e di espressione.

MARZO

ART. 2 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. I, 19 marzo 2020, **Fabris e Parziale c. Italia**.

[Diritto alla vita – decesso di un detenuto – ragionevole durata del processo]

Il giudizio in sede sovranazionale prende avvio dal ricorso di due cittadini italiani i quali sono zio paterno e cugina di un detenuto deceduto nel carcere di Venezia nel 2005. Entrambi hanno lamentato la violazione dell’art. 2 della Convenzione, poiché hanno sostenuto che le autorità non abbiano tutelato il loro parente e non abbiano svolto un’indagine effettiva e tempestiva riguardo la morte di quest’ultimo. All’esito dell’autopsia svolta dai periti nominati dai ricorrenti, le cause della



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

morte del detenuto venivano individuate in insufficienza cardio-respiratoria acuta. I periti riscontrarono, inoltre, ferite a livello della fronte e della mano sinistra, compatibili con una elettrocuzione e aggiunsero che l’insufficienza cardio-respiratoria all’origine del decesso era stata provocata dall’azione dell’energia elettrica e che si poteva facilmente ipotizzare come l’elettrocuzione potesse essere stata provocata da un terzo con un dissuasore a impulso elettrico.

Il detenuto era affetto da patologie legate alla sua tossicodipendenza cronica, in particolare da cirrosi, epatite C ed encefalopatia e nella struttura carceraria seguiva una terapia psicologica oltre ad essere sottoposto a un protocollo farmacologico di disintossicazione e alle cure per le sue patologie epatiche. Avviato il procedimento penale, veniva disposta dal p.m. altra autopsia che però giungeva a risultati dissonanti dalla prima in quanto nella relativa relazione veniva riportato che i segni sul corpo del detenuto non erano compatibili con una elettrocuzione e che probabilmente il decesso era avvenuto a causa di un’aritmia causata dagli effetti del gas, legata anche alle patologie cardiache della vittima. Venne quindi richiesta l’archiviazione, per l’impossibilità di dimostrare il nesso eziologico. I ricorrenti si opposero e il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta del procuratore. La procura iscrisse i nomi del direttore del carcere di Venezia, del medico responsabile e del direttore dei servizi penitenziari nel registro delle notizie di reato. Infine, nel 2012 il gip archiviò con la motivazione che i fatti erano prescritti dal 30 novembre 2012.

I giudici europei hanno sottolineato l’estrema rilevanza degli obblighi che scaturiscono dall’elemento procedurale di cui all’art. 2 della Convenzione ed in particolare che l’indagine sia condotta con una ragionevole celerità (Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, § 178, 14 aprile 2015 e Troubnikov, sopra citata, § 88). Quando si tratta, infatti, di indagare su un decesso potenzialmente causato dall’azione o dall’omissione di agenti o di servizi pubblici, è indispensabile fornire una risposta rapida delle autorità in modo da mantenere la fiducia dei cittadini nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di connivenza o di tolleranza relativamente ad atti illegali (*mutatis mutandis*, Armani Da Silva c. Regno Unito [GC], n. 5878/08, § 237, 30 marzo 2016). Perciò, il semplice trascorrere del tempo può non solo nuocere ad una indagine, ma anche compromettere definitivamente le possibilità che quest’ultima abbia esito positivo (*mutatis mutandis*, Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, § 337, CEDU 2014 (estratti).

Calati tali principi nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che, sul profilo procedurale, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 2 Convenzione in quanto, nonostante la durata del procedimento di sette anni e sette mesi, le lungaggini del processo non siano state sufficienti per mettere in discussione l’effettività dell’indagine nel suo complesso né che la prescrizione *medio tempore* intercorsa abbia impedito *de facto* il compimento di atti di indagine fondamentali. Invero, la Corte ha rilevato che alcuni agenti della polizia penitenziaria erano intervenuti sul posto immediatamente dopo i fatti e che avevano condotto le prime indagini allo scopo di raccogliere tutti gli elementi di prova pertinenti. Lo stesso giorno il procuratore aveva avviato un’indagine penale. L’autopsia sul corpo della vittima era stata condotta il giorno dopo il decesso e aveva dato luogo a una prima perizia



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

medico-legale.

Di conseguenza, secondo la Corte, le autorità interne hanno agito con la diligenza richiesta dalla disposizione della Convenzione non potendosi qualificare il loro comportamento in violazione dell’art. 2 Convenzione.

ART. 8 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. I, 26 marzo 2020, **Barletta e Farnetano c. Italia**.

[Diritto al rispetto della vita privata e familiare – diritto alla vita – ragionevole durata del processo]

A seguito di complicazioni sorte nel periodo del ricovero e durante il parto nel 1994, i ricorrenti (madre e figlio) denunciavano i medici per aver negligenemente provocato gravi patologie al figlio quali la tetraplegia e un’atrofia ottica permanente. I due medici, condannati in primo grado nel 2002, venivano invece assolti nel giudizio di appello con sentenza del 2006 all’esito di una perizia che aveva segnalato l’assenza di elementi tecnici idonei a individuare, con una forte probabilità prossima alla certezza, un nesso di causalità tra il comportamento dei medici e le patologie da cui è affetto il figlio della ricorrente.

Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello veniva proposto ricorso in cassazione dai denunciati. Il Supremo consesso respingeva però nel 2009 il ricorso, allineandosi alla sentenza di secondo grado, sul rilievo che era impossibile dimostrare, con un grado di certezza giuridicamente significativo, che il pregiudizio potesse essere legato al comportamento del personale medico.

Innanzitutto alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti hanno lamentato l’intempestività e il carattere poco approfondito delle indagini condotte dalle autorità nazionali allo scopo di individuare se vi fossero responsabilità in capo al personale medico in ordine alle disabilità da cui è affetto il secondo ricorrente. Inoltre, la denuncia in sede sovranazionale si concentrava sulla particolare lunghezza del procedimento penale. Rammentando gli obblighi di natura procedurale in materia di salute, i ricorrenti ritenevano che le autorità interne avrebbero dovuto procedere con maggior celerità, vista la gravità delle conseguenze che hanno interessato la vita e l’integrità fisica del secondo ricorrente.

La Corte del Consiglio d’Europa, rammentando i propri arresti giurisprudenziali a mente dei quali l’art. 8 della Convenzione implica la realizzazione di un sistema giudiziario efficace e indipendente, che permetta di stabilire la causa del decesso o delle lesioni all’integrità fisica di un individuo (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], n. 56080/13, §§ 214-221, 19 dicembre 2017, *Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, n. 54969/09, §§ 90-93, 25 giugno 2019, e *Erdinç Kurt e altri*, sopra citata, §§ 54-56), non hanno mancato di evidenziare come questo implichi, tra l’altro, che il procedimento debba essere concluso entro un termine ragionevole (*Vasileva c. Bulgaria*, n. 23796/10, § 65, 17 marzo 2016).

La Corte, pur non mettendo in discussione l’adeguatezza e la completezza delle indagini nazionali



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

sul punto, ha, tuttavia, rilevato l’intempestività del procedimento penale. Nel dettaglio, tale procedimento ha avuto una durata totale superiore a dieci anni, il che non può essere considerato ragionevole nel contesto della presente causa caratterizzata da un particolare allarme sociale (*Yirdem e altri c. Turchia*, 72781/12, § 57, 4 settembre 2018) e tenuto conto dello scopo di essa che è quello di fare luce su accuse di negligenza medica (*Erdoğan Kurt e altri*, sopra citata, § 57, e *Eryiğit c. Turchia*, n. 18356/11, § 51, 10 aprile 2018).

Pertanto, i giudici di Strasburgo anziché affermare la sussistenza della violazione della ragionevole durata del processo classicamente rapportata all’art. 6 § 1 CEDU, hanno ritenuto sussistente la violazione degli obblighi procedurali che l’articolo 8 della Convenzione impone agli Stati membri, non avendo l’ordinamento giuridico interno risposto in maniera sufficientemente tempestiva in relazione alla particolare delicatezza degli interessi giuridici coinvolti nel caso *de quo*.

ARTT. 2 e 3 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, 31 marzo 2020, **Jeanty c. Belgio**.

[Diritto alla vita – proibizione della tortura- tentativi di suicidio – incompletezza delle indagini]

Il ricorrente, Philippe Jeanty – che ha lamentato la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione – è stato arrestato e sottoposto a misura cautelare nel giugno 2011 per un reato di offesa al pudore nei confronti della moglie. Subito il ricorrente mostrava agli organi inquirenti evidenti segni di disagio psicologico durante l’interrogatorio, nel corso del quale chiese egli stesso di essere detenuto ed espresse le proprie intenzioni suicidarie. Il gip ordinò la custodia cautelare, informando debitamente il carcere di Arlon delle tendenze suicidarie del soggetto: durante la propria detenzione il ricorrente pose in atto tre tentativi di suicidio, a seguito dei quali le autorità ritirarono tutti gli effetti personali dello stesso e lo collocarono in una cella d’isolamento protetta per qualche giorno dopo che il medico gli somministrò un tranquillante. Fu rimesso in libertà condizionale il 12 agosto 2011.

Successivamente venne di nuovo arrestato per non aver rispettato le condizioni della liberazione. Una volta in carcere, reiterò le minacce di suicidio a fronte del rifiuto della polizia penitenziaria di spostarlo in un’altra cella e venne perciò posto in isolamento, con sorveglianza speciale. Poiché fu fermato dagli agenti durante un altro tentativo, il medico ordinò il casco e le manette per evitare che continuasse a provocarsi lesioni. Il direttore del carcere decise di trasformare l’isolamento in sanzione disciplinare e il detenuto fu rimesso in libertà condizionale.

Nell’aprile 2014, il ricorrente agì in giudizio allegando i trattamenti inumani e degradanti subiti durante il periodo di detenzione: nello specifico, sosteneva di essere stato trattato come un detenuto ordinario senza che venisse preso in considerazione il suo stato di salute e gli venisse garantito il sostegno psicologico. L’esito del procedimento – non luogo a procedere – fu confermato anche in appello. Il ricorso per cassazione venne rigettato.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

La Corte EDU anzitutto ha valutato l’art. 2 applicabile al caso in questione, evidenziando che, il fatto che il ricorrente non sia deceduto a seguito dei tentativi di suicidio e che tali tentativi non abbiano prodotto lesioni, non esclude di per sé l’applicabilità della disposizione. Ciò che deve valere è il rischio reale e imminente per la vita del soggetto. Sul merito, secondo i giudici di Strasburgo, le autorità locali hanno fatto tutto ciò che era ragionevole effettuare nelle circostanze di specie per impedire che i tentativi del ricorrente si concretizzassero e hanno, pertanto, escluso la violazione dell’art. 2.

In merito all’art. 3, la Corte ha affermato che vi è stata violazione dell’art. 3 CEDU sul profilo sostanziale. Ciò in considerazione del fatto che lo stato di salute mentale del ricorrente, la mancanza di un quadro clinico e di monitoraggio medico durante i due periodi di detenzione, uniti alla sanzione disciplinare inferta a seguito dei plurimi tentativi di suicidio, hanno indubbiamente sottoposto il ricorrente a uno stato di stress e di sofferenza emotiva di grande intensità provocando così nello stesso dei forti sentimenti di angoscia e umiliazione.

Quanto al profilo procedurale, la Corte EDU ha sottolineato il ritardo irragionevole con cui è stato condotto il procedimento avviato dal ricorrente, nonché la mancanza di diligenza del giudice istruttore, il quale si è limitato all’analisi dei dossier, senza sentire i soggetti coinvolti (medici, agenti di polizia penitenziaria, ricorrente).

In conclusione, esclusa la violazione dell’art. 2 della Convenzione, la Corte, riconoscendo l’assenza di un’indagine effettiva, ha riconosciuto che vi è stata violazione dell’art. 3, sia dal punto di vista sostanziale sia avendo riguardo al profilo procedurale.

APRILE

ART. 8 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. IV, 14 aprile 2020, **Dragan Petrović c. Serbia.**

[Diritto al rispetto della vita privata e familiare – prelievo di un campione di DNA – legittimità della perquisizione]

La causa a Strasburgo trae origine dal ricorso di un cittadino serbo, il quale lamenta la violazione dell’art. 8 della Convenzione, a seguito di una perquisizione illegittima avvenuta nella propria abitazione e di un prelievo di campione di DNA, eseguito con la minaccia della forza da parte degli organi inquirenti.

Coinvolto in un caso di omicidio, l’appartamento del ricorrente venne sottoposto a perquisizione, allo scopo di cercare indizi o tracce riconducibili al reato e il pubblico ministero richiese il prelievo di un campione di DNA per confrontarlo con le tracce biologiche trovate sulla scena del crimine. Il giudice per le indagini preliminari autorizzò le autorità a prelevare il campione anche con l’uso



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

della forza, nel caso in cui il ricorrente non prestasse il proprio consenso.

Il ricorrente diede il proprio consenso al prelievo di un campione di saliva, ma le autorità non registrarono formalmente come avvenne l’operazione. Successivamente il gip informò il pubblico ministero che non vi era alcun riscontro tra il DNA del ricorrente e le tracce biologiche della scena del crimine. Parallelamente, il Sig. Petrović ricorse davanti alla Corte Costituzionale serba denunciando la violazione del diritto al rispetto alla propria vita privata, come stabilito anche dagli artt. 25 e 40 della Costituzione serba; tuttavia il suo ricorso fu rigettato, con la motivazione che le autorità avevano agito in accordo con la legge e che il ricorrente aveva prestato il proprio consenso. La Corte EDU parametra il caso in esame alla luce dei dettami di cui all’art. 8 della Convenzione, sposando la tesi del ricorrente con riguardo al fatto che sia la perquisizione sia il prelievo coattivo di un campione di DNA vadano considerati come interferenze nella vita privata. Tali interferenze, per non violare l’art. 8, devono essere effettuate nel rispetto di tre requisiti fondamentali. In primo luogo, deve esservi una base legale (*in accordance with the law*); in secondo luogo tali atti invasivi devono perseguire uno scopo legittimo (*legitimate aim*) e, infine, devono essere necessarie in una società democratica (*necessary in a democratic society*) (§70).

Nello specifico, riguardo alla perquisizione nell’abitazione del ricorrente, la Corte ha rimarcato che è stata svolta in base alla legge – ex artt. 77 § 1 e 78 del codice di procedura penale –, ha perseguito uno scopo legittimo – la ricerca di prove rilevanti in relazione ad un grave reato – ed è stata necessaria in una società democratica, e quindi è stata proporzionata allo scopo (§ 74). La Corte non ritiene dunque che vi sia stata violazione dell’art. 8 della Convenzione.

Sotto il profilo del prelievo del campione di DNA, invece, la Corte ha evidenziato, anzitutto, che il consenso prestato dal ricorrente non ha rilevanza, poiché prestato sotto la minaccia che sarebbe stato comunque prelevato con la forza. In secondo luogo, tale interferenza nella vita privata del ricorrente, non è in accordo con la legge nazionale: non vi è alcun riferimento specifico al prelievo di un campione di DNA, se non nel codice di procedura penale del 2011, secondo cui il prelievo va eseguito da un esperto e il campione può essere prelevato solo nei confronti di un sospettato; l’operazione, inoltre, non è stata adeguatamente formalizzata attraverso un verbale ufficiale. Tali considerazioni sono state ritenute sufficienti dalla Corte per ritenere sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione.

ART. 3 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. V, 20 aprile 2020, **Castellani c. Francia**.

[Proibizione della tortura – garanzie procedurali durante l’arresto – proporzionalità e necessità dell’uso di unità speciali di polizia]

La causa nasce dal ricorso di un cittadino francese, il Sig. Castellani, che lamentava la violazione



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

dell’art. 3 della Convenzione, in relazione alle modalità con cui avvenne il suo arresto da parte della polizia.

Nel 2002, infatti, fu aperta un’indagine che vide coinvolto il ricorrente, il quale venne arrestato all’interno della propria abitazione, con l’aiuto delle forze speciali GIPN. Il ricorrente affermò che, al momento dell’irruzione, reagì per legittima difesa, non realizzando che si trattasse di agenti di polizia e aggredì uno di essi. Solo in un secondo momento, resosi conto della situazione, non oppose più resistenza e venne ripetutamente percosso dagli agenti. Questi ultimi, invece, dichiararono che era del tutto inverosimile che il ricorrente non avesse riconosciuto gli agenti di polizia e che aveva reagito in maniera violenta, costringendoli di fatto a fare uso della forza. Sottoposto a custodia cautelare in carcere, il ricorrente venne visitato da un medico che riscontrò contusioni su tutto il corpo, frattura della nona costola, delle ossa del naso e della mascella destra. Si aprì, dunque, un procedimento penale a carico del Sig. Castellani, per aggressione contro un pubblico ufficiale, e parallelamente il ricorrente sparse denuncia contro gli agenti di polizia per omissione di soccorso di persona in pericolo, violenze intenzionali e atti di barbarie.

Nel 2009 il ricorrente venne assolto dall’accusa, mentre nei confronti degli agenti di polizia il giudice istruttore decise di mantenere solo l’accusa di omissione di soccorso di persona in pericolo, facendo cadere gli altri capi di imputazione, ma il ricorrente si appellò contro tale pronuncia e ottenne la ripresa delle indagini sulla base delle accuse originarie. Nel 2006 le accuse di violenza intenzionale e atti di barbarie vennero nuovamente respinte e anche la Corte d’appello confermò la pronuncia di primo grado. Il Sig. Castellani, infine, chiese il risarcimento dei danni a lui causati e, in un primo momento, venne condannato lo Stato, considerando l’utilizzo delle forze speciali GIPN un atto di negligenza, tuttavia la Corte d’Appello annullò la sentenza, respingendo le pretese del ricorrente. La Corte di Cassazione adita rinviò la causa davanti alla Corte d’Appello, respingendo la sentenza di secondo grado. Quest’ultima ritenne lo Stato responsabile della mancata fornitura di cure mediche e lo condannò al pagamento di 5.000,00 euro. Infine, il ricorso per Cassazione del ricorrente venne respinto.

La Corte EDU, anzitutto, sottolinea come dai certificati medici non vi sia dubbio che il ricorrente abbia sofferto lesioni significative, sia dal punto di vista fisico che psicologico (§ 56). Ciò che la Corte deve accertare è se sia stato garantito o meno l’equilibrio tra l’interesse generale della società alla repressione penale e il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, in particolare se l’operazione degli agenti di polizia abbia rispettato tutte le garanzie e se la forza fisica usata contro il ricorrente sia stata strettamente necessaria (§ 57).

Riguardo al primo punto, la Corte evidenzia che non è di sua competenza giudicare l’utilizzo di determinate unità speciali nel corso di un’indagine penale (§ 58), ma che, in ogni caso, tali forze speciali andrebbero utilizzate solo in situazioni di grave pericolo e che, nel presente caso, l’intervento delle GIPN era stato autorizzato per l’arresto di sospettati diversi dal ricorrente e che, quindi, nei confronti dello stesso non vi era stata esplicita autorizzazione da parte del giudice (§ 59). La Corte conclude, quindi, che non sono state rispettate le garanzie necessarie per la tutela dei diritti



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

del Sig. Castellani.

In relazione all’uso della forza da parte del reparto GIPN nei confronti del ricorrente, la Corte, in primo luogo, mette in evidenza come le stesse autorità nazionali abbiano confermato che il ricorrente ha agito per legittima difesa. Di conseguenza, i giudici di Strasburgo constatano, da un lato, che le accuse nei confronti del ricorrente sono cadute e, dall’altro, che la condotta di molti agenti era caratterizzata da violenza. Non valutando necessaria e proporzionata la forza fisica usata dagli agenti di polizia, la Corte riconosce che vi è stata violazione dell’art. 3 della Convenzione.

MAGGIO

ART. 6 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. V, 28 maggio 2020, **Farzaliyev c. Azerbaigian**.

[Equità processuale – obbligo di motivazione – presunzione di innocenza]

Il ricorrente era stato indagato per il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso d’ufficio per alcune operazioni effettuate durante il suo mandato, all’inizio degli anni ’90, di Primo Ministro della Repubblica Autonoma di Naxçivan – regione autonoma appartenente all’Azerbaigian. Il procedimento penale finì con un proscioglimento, ma per mera prescrizione del reato. Il processo proseguì quindi in sede civile ove l’accusa chiese che il ricorrente – insieme ad altri due sospettati – venisse condannato al risarcimento a favore dello Stato per il presunto reato di appropriazione indebita. Nel corso del giudizio civile, il Sig. Farzaliyev scoprì che in realtà erano state comunque effettuate dalla pubblica accusa delle indagini penale a suo carico. Nel maggio 2006, il Tribunale distrettuale di Nasimi accolse la domanda dell’accusa, condannando il ricorrente e un altro indagato alla compensazione del danno prodotto dal reato, e stimato 2.025.000 euro. Il giudice di appello e la Corte Suprema confermarono la decisione di primo grado, senza valutazione alcuna in merito alle allegazioni del ricorrente.

Il Sig. Farzaliyev ha adito il giudice europeo denunciando la violazione del suo diritto a un equo processo per carenza di motivazione e per violazione del principio di presunzione di innocenza, garantiti dall’art. 6 § 1 e §2 della Convenzione.

La Corte EDU ha menzionato anzitutto la fondamentale importanza dell’obbligo motivazionale delle decisioni prese da un giudice. Ciò per consentire all’imputato di comprendere le ragioni a sostegno della propria condanna ed eventualmente muovere avverso di essa un’impugnazione. Invero, la Corte ha rilevato che le allegazioni del ricorrente non sono state neanche minimamente considerate dalle autorità interne, le quali non hanno fornito motivazione alcuna sul rigetto delle istanze di quest’ultimo. Di conseguenza, è palese la violazione dell’art. 6 § 1, poiché non è stato garantito il diritto del ricorrente a un equo processo.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

In merito al secondo profilo, i giudici di Strasburgo pongono in evidenza come il sindacato circa il rispetto o meno della presunzione di innocenza contemplata e protetta dall’art. 6 § 2 presuppone che il soggetto sia stato imputato di un reato o comunque sia stato sostanzialmente coinvolto («*substantially affected*», § 48) in un processo avente ad oggetto una fattispecie criminosa. Secondo la Corte, può essere considerata applicabile la fattispecie ex art. 6 § 2 nel caso *de quo* in quanto il ricorrente, pur non formalmente incriminato in sede civile, era stato comunque accusato di un reato nel precedente processo penale. Inoltre, la Corte ha osservato che il procedimento civile nel caso di specie era strettamente collegato all’indagine penale e anzi era una sua diretta conseguenza. Ciò risultava, inoltre, confermato dalle dichiarazioni rese durante il processo civile ove si ebbe a considerare il danno come risultato del reato («*the damage caused as a result of the criminal offence*», § 66), asserendo che tali dichiarazioni implicavano la previa commissione di un reato e la relativa colpevolezza del ricorrente.

Quindi, sebbene il ricorrente non sia mai stato condannato per tale reato e non abbia avuto la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in un processo penale, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione.

GIUGNO

ART. 2 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. I, 4 giugno 2020, **Citraro e Molino c. Italia**.

[Diritto alla vita – suicidio di un detenuto – obblighi positivi]

Il caso ha ad oggetto il suicidio di A. C., figlio dei ricorrenti affetto da un insieme di disturbi della personalità (c.d. *dramatic cluster*), avvenuto nel carcere di Messina dove era detenuto. Il processo penale apertosi a seguito dei fatti a carico del Direttore dell’istituto, di sei agenti della Polizia Penitenziaria e del medico psichiatra si è concluso con l’assoluzione degli imputati in tutti i gradi di giudizio.

Esperate senza successo le vie di ricorso interne, i ricorrenti hanno adito la Corte EDU, lamentando la violazione del diritto alla vita – tutelato dall’art. 2 CEDU – per la mancata adozione da parte delle autorità italiane delle misure necessarie per prevenire il suicidio del figlio e per aver condotto le indagini in modo superficiale. In aggiunta, i ricorrenti hanno evidenziato che la mancanza di un’adeguata assistenza medica al figlio durante la permanenza in carcere ha sostanziato un trattamento inumano e degradante, in quanto tale contrario all’art. 3 CEDU.

Esaminata la questione, la Corte EDU ha riconosciuto una violazione dell’art. 2 della Convenzione. In particolare, il giudicante europeo ha ricordato come tale disposizione obblighi lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera “volontaria e irregolare”, ma anche ad



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Nel caso di specie – osserva la Corte EDU – le autorità italiane erano al corrente di un rischio reale e imminente del suicidio del detenuto, inequivocabilmente suggerito dai suoi precedenti tentativi di suicidio, dagli atti di autolesionismo che soleva infliggersi e dalla sua delicata cartella clinica, in cui venivano segnalati molto disturbi psichici. Alla luce di questo, i giudici europei hanno ritenuto che le misure adottate dalle autorità italiane non siano state sufficienti a tutelare l’integrità di A. C. (ad esempio, non è stato adottato un livello di sorveglianza abbastanza rigoroso), pertanto non può dirsi soddisfatto, da parte dello Stato italiano, l’obbligo positivo di proteggere il suo diritto alla vita. Ne deriva una lesione dell’elemento materiale dell’art. 2 CEDU (che assorbe, a parere della Corte EDU, quella relativa all’art. 3 CEDU).

Non è stato invece riscontrato un *vulnus* dell’elemento procedurale dell’art. 2, in quanto la Corte EDU ha ritenuto che le indagini penali svolte successivamente al suicidio siano state scrupolose e dirette ad accertare in modo effettivo le cause del decesso del detenuto.

LUGLIO

ART. 4 PROT. 7.

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. IV, 21 luglio 2020, **Velkov c. Bulgaria**.

[Diritto a non essere condannato due volte per lo stesso fatto – natura punitiva della sanzione amministrativa – criteri “Engel” – collegamento materiale e temporale tra procedimenti]

Il ricorrente ha interposto ricorso lamentando la violazione dell’art. 4 prot. 7 CEDU, in quanto, già condannato in sede penale a due anni di reclusione, per lo stesso fatto di ingiurie e resistenza a pubblico ufficiale è stato ulteriormente condannato alla sanzione di quindici giorni di detenzione, irrogata al termine di un procedimento amministrativo.

Adita sul punto, la Corte EDU ha ribadito che il divieto di *ne bis in idem* convenzionale opera purché i procedimenti siano entrambi riconducibili alla nozione di *matière pénale* ricavabile dai criteri “Engel” (Corte EDU, 8 giugno 1976, *Engel c. Paesi Bassi*). Sulla scorta di questo parametro, il giudice europeo ha riconosciuto natura penale al suddetto procedimento amministrativo, in quanto, di là dalla qualificazione giuridica attribuita dalla legge nazionale, la scelta del giudice bulgaro di irrogare la pena detentiva nel suo ammontare massimo, insieme all’interdizione dalla partecipazione a competizioni sportive per il periodo di due anni, è stata ritenuta sintomatica della finalità punitiva della sanzione.

La Corte di Strasburgo ha altresì affermato che, per sottrarsi all’operatività del divieto di *ne bis in idem*, lo Stato deve dimostrare l’esistenza di un collegamento materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, i quali devono apparire come un meccanismo



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

integrato e coerente. Nel caso di specie, i giudici europei hanno ritenuto sussistente il nesso temporale tra i procedimenti, iniziati contemporaneamente e conclusi a distanza di due anni e quattro mesi l’uno dall’altro. Ben diversa, invece, la valutazione circa il nesso materiale, ritenuto non sussistente: il perseguimento del medesimo scopo nei due procedimenti, l’assenza di coordinamento probatorio ed il trattamento sanzionatorio complessivo, eccessivamente afflittivo rispetto gravità del fatto, hanno spinto il giudicante ad escludere l’esistenza di un collegamento materiale sufficientemente stretto tra i procedimenti.

Per questi motivi, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 4 prot. 7 CEDU.

SETTEMBRE

ART. 5 CEDU.

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 15 settembre 2020, **Bilal Akyildiz c. Turchia**.

[Legittimazione a ricorrere – status di “vittima” – legalità della detenzione cautelare]

Nell’ambito di un processo penale per presunte violenze sessuali su minori, il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, salvo poi essere assolto da tutte le accuse per non aver commesso i fatti contestati. A seguito dell’esito assolutorio del processo, questi ha fatto ricorso a Strasburgo, ritenendo che il provvedimento cautelare che lo ha riguardato fosse stato disposto in assenza di indizi di colpevolezza.

In via preliminare, la Corte di Strasburgo si è interrogata sulla legittimazione a ricorrere dell’attore. Sul punto, lo Stato convenuto ha ricordato come il ricorrente avesse beneficiato di una riparazione per l’ingiusta detenzione e che in forza di questo ristoro non potesse più essere considerato una “vittima” ai fini convenzionali.

I giudici europei, tuttavia, si sono orientati per l’ammissibilità del ricorso, separando la questione della riparazione per l’ingiusta detenzione da quella avente ad oggetto la legalità della cautela. Il giudicante ha infatti ricordato che l’indennizzo monetario in caso di assoluzione nel processo di merito sia automatico, mentre le corti nazionali, ritenendo il ristoro sufficiente, hanno omesso di verificare la legittimità della privazione della libertà personale.

Nonostante ciò, nel merito la Corte EDU ha giudicato infondato il ricorso, in quanto, almeno in parte, gli elementi posti alla base della misura cautelare potevano suggerire la colpevolezza del ricorrente. Si fa riferimento al riconoscimento effettuato da taluno dei minori coinvolti, i quali avevano individuato proprio il ricorrente come il soggetto autore delle violenze.

ART. 8 CEDU



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. V, 17 settembre 2020, **Mirgadirov c. Azerbaijan e Turchia**.

[Diritto al rispetto della vita privata e familiare – divieto di accesso a libri e riviste socioculturali]

Accusato di alto tradimento per spionaggio, il ricorrente è stato posto in stato di custodia cautelare in attesa di processo. Al fine di impedire la commissione di un altro illecito, gli inquirenti hanno previsto, in aggiunta alla custodia cautelare, l’applicazione di divieti particolarmente restrittivi, in particolare di utilizzare il telefono, di inviare e ricevere corrispondenza, di incontrare persone diverse dai suoi avvocati e di ricevere ed abbonarsi a qualsiasi giornale o rivista socio-politica.

Pertanto, il ricorrente ha adito la Corte EDU lamentando una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte di Strasburgo ha rilevato, in primo luogo, che il divieto di ricevere o abbonarsi a riviste e giornali appare non solo in contrasto con l’art. 8 della Convenzione, ma altresì sprovvisto di una base legale nell’ambito dello stesso ordinamento interno e, di conseguenza, del tutto illegittimo.

Quanto alle ulteriori restrizioni, relative all’impossibilità di avere contatti esterni se non con il proprio difensore, il Governo convenuto non è stato in grado di addurre alcun elemento fattuale idoneo a giustificare una tale compressione dei diritti del soggetto sottoposto a custodia cautelare.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte EDU ha stabilito che le misure adottate dalle autorità inquirenti si siano tradotte in una lesione dei valori tutelati dall’art. 8 della Convenzione.

OTTOBRE

ART. 6 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, 6 ottobre 2020, **Garcia Gonzales c. Spagna**.

[Persona offesa dal reato – completezza delle indagini preliminari]

Nel caso di specie, il pubblico ministero si è orientato per la chiusura del procedimento (assimilabile alla richiesta di archiviazione disciplinata dal codice di procedura penale italiano) senza che la persona offesa dal reato avesse la possibilità di fornire elementi utili alla sua prosecuzione.

Adita sul punto, la Corte EDU ha ricordato che il diritto ad un processo equo passa necessariamente per il rispetto della parità delle armi tra le parti. Il principio dell’uguaglianza delle armi, continua il giudice europeo, richiede che ogni parte abbia l’opportunità di presentare elementi a favore della propria posizione processuale.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte EDU ha ritenuto sussistente una violazione dell’art. 6 della Convenzione.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

ART. 6 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, sent. 20 ottobre 2020, **Pasquini c. San Marino**.

[Presunzione d’innocenza – giudizio d’appello – condanna al risarcimento del danno a seguito di assoluzione per intervenuta prescrizione del reato]

Il ricorrente, condannato in primo grado per appropriazione indebita, è stato prosciolto in appello per intervenuta prescrizione del reato, con contestuale conferma della condanna al risarcimento del danno inflitta all’esito del primo grado di giudizio.

Questi ha quindi fatto ricorso alla Corte EDU, lamentando una violazione del principio della presunzione d’innocenza poiché, ai fini della decisione statuizioni civili, il giudice d’appello aveva affermato la sua responsabilità penale nonostante il reato fosse caduto in prescrizione.

Il giudice europeo ha ricordato che dal principio della presunzione di innocenza deriva il divieto per le autorità pubbliche di trattare come colpevole colui che è stato prosciolto o per il quale il procedimento penale è stato sospeso.

Nel caso di specie, a parere della Corte, tale preclusione non è stata rispettata. In effetti, il giudice d’appello, nel confermare le statuizioni civili, non si è limitato a pendere atto della condanna di prime cure, pur necessaria per la condanna al risarcimento dei danni, ma ha utilizzato espressioni evocative della responsabilità dell’imputato per i reati prescritti. Pertanto, è stata riconosciuta la violazione dell’art. 6 § 2 CEDU.

ART. 6 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. I, sent. 22 ottobre 2020, **Tondo c. Italia**.

[Equità processuale – *overturning* della sentenza di assoluzione di primo grado e condanna in appello sulla base delle stesse prove – mancata rinnovazione della prova decisiva]

Il ricorrente è stato assolto in primo grado dall’accusa di omicidio volontario per aver agito in stato di legittima difesa, mentre suo fratello, coimputato, da quella di tentato omicidio per non aver commesso il fatto.

Il pubblico ministero e la parte civile, tuttavia, hanno vittoriosamente interposto appello, ottenendo la condanna di entrambi gli imputati. In particolare, i giudici di appello si sono orientati per la non sussistenza della legittima difesa, rivalutando come credibili le dichiarazioni rese da un testimone, senza rinnovarne l’esame ai sensi dell’art. 603 c.p.p.

La Corte di cassazione, adita dagli imputati, ha accolto solo parzialmente il ricorso, confermando la



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

condanna del ricorrente ed annullando con rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa a suo fratello.

Esperiti senza successo i rimedi interni, il ricorrente ha quindi fatto ricorso alla Corte EDU, lamentando che il procedimento che lo ha riguardato fosse inficiato dalla mancata rinnovazione di una prova decisiva, con conseguente lesione dell’art. 6 § 1 CEDU.

I giudici di Strasburgo hanno anzitutto rilevato come il giudice di appello non si sia limitato a procedere a una nuova valutazione di elementi di natura puramente giuridica, ma si sia pronunciato su una questione fattuale, ossia la credibilità di un testimone a carico, modificando in tal modo i fatti constatati dai giudici di primo grado. E, sul punto, la Corte EDU ribadisce come la valutazione della credibilità di un testimone sia un compito complesso, che, normalmente, non può essere compiuto attraverso una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, riportate nei verbali delle audizioni.

Principio, questo, che la Corte di cassazione ha applicato solo a favore del fratello del ricorrente. La posizione processuale di quest’ultimo – in particolare la sussistenza della legittima difesa – è invece mutata sulla base della rivalutazione di un compendio probatorio non rinnovato in appello.

Pertanto, la Corte europea ha riconosciuto una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.

NOVEMBRE

ART. 6 CEDU

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. I, sent. 5 novembre 2020, **Ćwik c. Polonia**.

[Inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte sotto tortura – libertà morale]

Il ricorrente è stato condannato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti all’esito di un procedimento in cui aveva rivestito un particolare peso la testimonianza di un soggetto appartenente alla medesima banda criminale.

La peculiarità della vicenda consiste nel fatto che l’attendibilità delle dichiarazioni del citato testimone è stata desunta dalla registrazione di un suo interrogatorio compiuto non dall’autorità inquirente, bensì da altri membri del sodalizio criminale, i quali si sono avvalsi dell’uso di violenze, motivati dall’obiettivo di estorcergli la posizione della droga.

Nonostante le torture, i giudici polacchi hanno considerato tale prova utilizzabile, posto che la legislazione interna sanziona solo la coercizione fisica o psichica compiuta da un pubblico ufficiale, senza nulla dire dell’ipotesi in cui le violenze siano poste in essere da un privato.

La Corte EDU, tuttavia, ha ricordato che il diritto a non subire i maltrattamenti vietati dall’art. 3 CEDU sia assoluto, come tale non suscettibile di bilanciamento con altri beni, cosicché a nulla rileva il fatto che le violenze siano state perpetrate da un privato e non da un pubblico ufficiale. Ne



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

deriva che il mancato rispetto della libertà morale dell’individuo durante la formazione della prova rende il procedimento ingiusto, con conseguente lesione dell’art. 3 CEDU.

ART. 6 CEDU.

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sent. 10 novembre 2020, **Dan c. Moldavia (No. 2)**.

[Equità processuale – *overturning* della sentenza di assoluzione di primo grado e condanna in appello sulla base delle stesse prove – mancata rinnovazione della prova decisiva]

La vicenda processuale rappresenta il prosieguo del noto caso *Dan c. Moldavia*, conclusosi con una condanna delle autorità nazionali, le quali non avevano rispettato, in fase di appello, il diritto dell’imputato di contro-esaminare i testimoni dell’accusa le cui dichiarazioni erano state decisive, cioè poste alla base dell’affermazione di responsabilità penale.

Nel nuovo processo di seconde cure, delle sette testimonianze alla base della prima condanna in appello, solo per tre si è proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, mentre per le restanti quattro i giudici moldavi ne hanno constatato l’impossibilità per morte o per irreperibilità dei testimoni. Delle precedenti dichiarazioni di questi ultimi, tuttavia, è stata comunque data lettura in udienza.

Aditi dal ricorrente, i giudici di Strasburgo hanno censurato la sentenza, ritenendola non rispettosa dei principi europei relativi alla rinnovazione probatoria.

In particolare, la Corte europea ha ricordato che ai giudici nazionali è data la possibilità di fondare il proprio convincimento anche su testimonianze di cui sia impossibile la rinnovazione, a condizione che ciò venga accompagnato da una motivazione rafforzata circa l’attendibilità di queste prove.

Nel caso sottoposto al suo scrutinio, invece, nonostante i tre testimoni avessero fornito dichiarazioni tra loro contraddittorie, i giudici non hanno fornito motivazioni sufficienti a sostegno dell’attendibilità di dette prove.

Quanto alle restanti quattro testimonianze, per le dichiarazioni del testimone deceduto i giudici avrebbero dovuto individuare garanzie di attendibilità (ad esempio, riscontri), mentre per i testimoni irreperibili, i cardini di un processo equo richiedevano un maggiore impegno da parte dei giudici nazionali per assicurarne la partecipazione al processo.

Profili di criticità, questi esposti, aggravati dal fatto che si è trattato, nel complesso, di prove “decisive”, vale a dire fondanti la condanna del ricorrente.

Sulla base di queste motivazioni, la Corte EDU ha riscontrato una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo”